









CONVENZIONE

TRA L'UNIVERSITÀ DI PISA, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, L'UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA, LA FONDAZIONE CAMPUS STUDI DEL MEDITERRANEO, LA FONDAZIONE L'UCCHESE PER L'ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA

per la gestione e l'organizzazione di un corso di laurea di primo livello in "Scienze del turismo" e di un corso di laurea di secondo livello in "Progettazione e gestione dei sistemi turistici mediterranei", in conformità - rispettivamente - con la classe L-15 e e con la classe di laurea magistrale LM-49.

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, relativa agli accessi ai corsi di laurea a numero programmato;

VISTO il DM del 3 novembre 1999 n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" come modificato dal DM 22 ottobre 2004, n. 270 e in particolare l'art.3 comma 10 che prevede che, sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri;

VISTO il DM del 4 agosto 2000 - Determinazione delle classi delle lauree universitarie e in particolare la classe 39 relativa alle lauree in Scienze del turismo;

VISTO il DM del 28 novembre 2000 – Determinazione delle classi delle lauree specialistiche e in particolare la classe 55/S relativa alle lauree specialistiche in *Progettazione e gestione dei sistemi turistici*;

VISTO il protocollo d'intesa tra l'Università di Pisa e la Provincia di Lucca del 16 novembre 2001, e in particolare l'articolo 2 che individua il turismo tra i settori particolari d'interesse;

VISTI i DD.MM. del 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi delle lauree triennali e magistrali e in particolare la classe L-15 relativa alle lauree in Scienze del turismo e la classe LM-49 relativa alle lauree magistrali in Progettazione e gestione dei sistemi turistici;

VISTO il DM 26 luglio 2007 n. 386, con cui sono state fornite le linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio ai sensi del DM 270/2004;

VISTO il DM 31 ottobre 2007 n. 544, con il quale sono stati individuati i requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004 n. 270;

VISTO il DM 17 del 22 settembre 2010 relativo ai "requisiti necessari dei corsi di studio"; VISTA la precedente convenzione tra l'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Pavia, l'Università della Svizzera Italiana, la Fondazione Campus Studi del Mediterraneo, la Provincia di Lucca, il Comune di Lucca del 31 ottobre 2009, avente gli stessi scopi della presente, che, con la firma di quest'ultima, cessa di avere efficacia.

- A. L'Università di Pisa (Lungarno Pacinotti 43, Pisa CF 80003670504), rappresentata per la firma del presente atto dal Rettore prof. Massimo Mario Augello;
- B. L'Università degli Studi di Pavia (Strada Nuova 65, Pavia, CF 80007270186), rappresentata per la firma del presente atto dal Rettore prof. Angiolino Stella;
- C. L'Università della Svizzera italiana (via Lambertenghi 10 A, Lugano, Svizzera), rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente, prof. Piero Martinoli;
- D. La Fondazione Campus Studi del Mediterraneo di Lucca (via del Seminario 1/790, Monte S. Quirico, Lucca, PI 01848560460), rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente prof. Salvatore Veca;
- E. La Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca (Via San Micheletto 3, Lucca, CF 92032240464), rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente, dr. Arturo Lattanzi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 Oggetto della convenzione

L'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Pavia e l'Università della Svizzera italiana (d'ora in poi "le Università"), in collaborazione con la Fondazione Campus Studi del Mediterraneo (d'ora in poi "Fondazione Campus"), la Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca (d'ora in poi "FLAFR"), convengono di procedere congiuntamente allo svolgimento del corso di laurea in "Scienze del turismo" e del corso di laurea specialistica in "Progettazione e gestione dei sistemi turistici mediterranei", in conformità - rispettivamente - con la classe di laurea specialistica n. 55/S.

Le Università hanno trasformato detti corsi, ai sensi del DM 270/2004, istituendo ed attivando, a far tempo dall'anno accademico 2010/2011, un corso di laurea appartenente alla classe L-15 e un corso di laurea magistrale appartenente alla classe LM-49 aventi analoga titolatura e nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

I corsi di laurea sono organizzati nelle città di Lucca, Pisa Pavia e Lugano e sono caratterizzati dalla frequenza obbligatoria e dalla residenzialità degli studenti.

L'attività congiunta tra le Università, la Fondazione Campus e FLAFR, al fine di garantire l'alta formazione nell'ambito degli studi turistici, potrà estendersi all'attivazione di corsi di master universitari di primo e di secondo livello, di corsi di dottorato di ricerca nonché allo svolgimento di attività di ricerca e documentazione, anche attraverso la creazione di un centro di studi quale luogo di elaborazione e organizzazione culturale, aperto alla collaborazione con enti pubblici e privati. Le Università, la Fondazione Gampus e FLAFR potranno, con estensione della presente convenzione, progettare e realizzare altri percorsi di laurea triennale e magistrale (anche con i nuovi ordinamenti) con la medesima formula e con sede a Lucca.

Art. 2 Funzioni delle Università

Le Università hanno la responsabilità scientifica e didattica dei corsi, provvedono alla definizione e all'organizzazione didattica dei corsi stessi e rilasciano i titoli previsti dall'ordinamento vigente.

Le attività di docenza sono affidate a professori e ricercatori in servizio presso le Università convenzionate, nonché ad esperti di alta levatura scientifica o professionale, in qualità di professori a contratto.

Art. 3 Funzioni della Fondazione Campus

La Fondazione Campus ha l'esclusiva responsabilità dell'organizzazione operativa di tutti i corsi attivati, in qualità di soggetto gestore. In particolare, la Fondazione Campus:

- A. stipula e finanzia i contratti con i docenti, i tutor, il manager didattico e ogni altra figura professionale necessaria allo svolgimento del corso di laurea;
- B. tiene la contabilità del corso di laurea, sottoponendo all'approvazione del Comitato esecutivo, di cui al successivo art. 10, un bilancio di previsione e un conto consuntivo;
- C. predispone agli iscritti ed ai docenti tutti i servizi necessari al corretto funzionamento del corso di laurea, quali le aule per la docenza e lo studio, i laboratori, la biblioteca, la mensa e le residenze;
- D. si impegna, sulla base del budget per anno accademico, a garantire il finanziamento delle attività accademiche.

Parte del budget destinato alla attività di docenza può essere destinato alla copertura di posti di ruolo di personale docente incardinato nelle Università convenzionate. Tale personale docente ha il dovere di adempiere al proprio impegno didattico presso i corsi di laurea e laurea magistrale di cui alla presente convenzione.

Art. 4 Funzioni di FLAFR

FLAFR, a seguito di specifico accordo tra i propri Fondatori Istituzionali, si impegna ad erogare per i costi di gestione dei corsi di laurea e laurea magistrale un contributo annuo di € 530.000,00 (cinquecentotrentamila/00). Le modalità di erogazione e di rendicontazione sono disciplinate da separato accordo tra Fondazione Campus e FLAFR, valido finché sarà in vigore la presente convenzione.

Art. 5 Sede dei corsi

Il corso di laurea e il corso di laurea magistrale sono organizzati nelle città di Lucca, Pisa, Pavia e Lugano e l'attività didattica si terrà prevalentemente presso la sede della Fondazione Campus (via del Seminario I/790 Monte S. Quirico, Lucca). Le sede della Fondazione Campus è infatti dotata di moderni laboratori indispensabili per lo svolgimento delle attività

formative, di moderne aule per la didattica, di una Segreteria amministrativa per gli studenti, di un Centro Studi e Ricerche e di un Ufficio di Stage & Job Placement.

Presso la sede della Fondazione Campus si svolgono anche le attività di orientamento degli studenti per l'approfondimento della conoscenza del mondo del lavoro, delle figure professionali, delle competenze richieste e necessarie e per l'organizzazione degli stage e del job placement.

Art.6 Titoli di studio

I titoli di studio sono rilasciati congiuntamente dalle tre Università, ai sensi dell'art. 3, comma 9 del DM 509/99 e dall'art. 3, comma 10 del DM 270/2004. La predisposizione dei diplomi di laurea e di laurea magistrale è a cura dell'Università di Pisa.

Art. 7 Sede amministrativa (segreteria, tasse e iscrizioni)

La sede amministrativa del corso di laurea e del corso di laurea magistrale è presso l'Università di Pisa. Le immatricolazioni e le iscrizioni sono ricevute dalla stessa Università in conformità con il bando di accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale.

Il numero massimo degli allievi iscrivibili è determinato di concerto tra i soggetti della convenzione, in funzione della ricettività delle strutture disponibili, secondo le procedure vigenti in Italia e, in particolare, secondo la legge 264/99.

Il bando è emanato dal Rettore dell'Università di Pisa; le prove di accesso si svolgeranno nella sede di Lucca e saranno curate dal personale delle Università e dalla Fondazione Campus. Il Presidente della commissione per la selezione è indicato dal Comitato esecutivo. L'importo annuale delle tasse è determinato dalle seguenti voci:

- A. tassa di iscrizione calcolata secondo il Regolamento sulla contribuzione universitaria dell'Università di Pisa;
- B. contributo Campus per i servizi e le strutture tecnico-didattiche collegate messe a disposizione dalla Fondazione Campus (contributo di residenzialità).

L'importo derivante dalla voce A è versato all'Università di Pisa e da questa trasferito alla Fondazione Campus nella misura dell'85% dell'importo totale effettivamente incassato in quattro rate, di cui le prime tre a titolo di acconto forfetario, in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, n. 20 del DPR 633/72 alla luce di quanto disposto dall'art. 14; l'importo derivante dalla voce B è versato direttamente alla Fondazione Campus. L'Università di Pisa trattiene la percentuale del 15% dell'importo derivante dalla voce A.

Il contributo di residenzialità è determinato annualmente dal Comitato esecutivo, di cui al successivo art. 10, tenuto conto del costo dei servizi erogati dalla Fondazione Campus.

Art. 8 Pubblicità

Le Università si impegnano a dare adeguata visibilità ai corsi di laurea e di laurea magistrale nelle pubblicazioni ufficiali di Ateneo.

La Fondazione Campus e FLAFR si impegnano a pubblicizzare i corsi di laurea e di laurea magistrale con le modalità concordate dal Comitato esecutivo, di cui al successivo art. 10.

Art, 9

Consiglio didattico

E' istituito il Consiglio didattico (Consiglio integrato dei due corsi di studio) al cui regolamento di funzionamento si fa rinvio relativamente a composizione, funzioni e competenze assegnate. Per quanto non previsto nel suddetto regolamento si applicano le norme in materia previste nello Statuto dell'Università di Pisa.

L'esecutività delle deliberazioni del Consiglio didattico riguardanti l'ordinamento degli studi, la programmazione didattica e la destinazione delle risorse è subordinata all'approvazione del Comitato esecutivo di cui al successivo articolo 10.

Art. 10 Comitato esecutivo

E' istituito il Comitato esecutivo (d'ora in poi Comitato) del corso di laurea in "Scienze del turismo" e del corso di laurea magistrale in "Progettazione e gestione dei sistemi turistici mediterranei" di Lucca quale organo preposto all'esecuzione della convenzione stessa ed avente funzioni assimilate al Consiglio di Facoltà.

Il Comitato è composto da nove membri: due per ciascuna delle Università, uno per la Fondazione Campus e due per FLAFR.

I rappresentanti delle Università sono designati dal rispettivo Rettore (o Presidente), individuati tra i docenti delle Facoltà coinvolte nel progetto.

Il rappresentante della Fondazione Campus è designato dal Consiglio di indirizzo della Fondazione stessa.

I rappresentanti di FLAFR sono designati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa.

Il Comitato elegge al suo interno un Presidente.

Il Comitato e il Presidente durano in carica un triennio e possono essere rinnovati.

Il Comitato si riunisce, di norma, nella sede di Lucca.

Al Comitato sono assegnati i seguenti compiti:

- A. approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Fondazione Campus;
- B. stabilire l'importo del contributo di residenzialità di cui alla voce B dell'art. 7;
- C. definire le linee strategiche di promozione dei corsi;
- D. definire ogni altra competenza necessaria al buon governo dei corsi di laurea e laurea magistrale;
- E. approvare e dare seguito alle deliberazioni del Consiglio didattico, relativamente alla programmazione didattica e alla destinazione delle risorse pertinenti all'attività didattica.

Nell'assumere le decisioni legate ai punti A, B, C, D ogni ente convenzionato esprime un unico voto a prescindere dal numero dei suoi rappresentanti: a tal fine le Università e FLAFR indicano, al momento delle designazioni di rispettiva competenza, il membro legittimato ad esprimere il voto.

Nell'assumere le decisioni legate al punto E, ogni membro del Comitato esprime il proprio voto.

Per le deliberazioni in merito al punto E, il Comitato è integrato con un rappresentante degli studenti, designato dalla componente studentesca.

Art. 11 Risorse del Corso di laurea e del corso di laurea magistrale

Le risorse finanziarie dei corsi di laurea e laurea magistrale sono costituite dalle tasse di iscrizione e dai contributi di residenzialità versati dagli iscritti (come definiti all'art. 7, cioè al netto della percentuale forfetaria trattenuta dall'Università di Pisa quale rimborso degli oneri per la gestione amministrativa), dal contributo FLAFR (come definito all'art. 4) e da eventuali risorse acquisite tramite accordi con altri enti pubblici o privati.

Art. 12 Compensi

Ai membri del Comitato esecutivo può essere assegnato un gettone di presenza per ogni riunione del Comitato stesso. L'ammontare del gettone è stabilito dal Consiglio di gestione della Fondazione Campus.

Il manager didattico del Corso di laurea è retribuito nella misura stabilita dalla Fondazione Campus.

Sono previsti compensi, anch'essi stabiliti dal Comitato esecutivo, per:

A. i docenti che tengono le lezioni presso il Campus di Lucca oltre il loro impegno istituzionale (ai docenti che operano invece nel contesto dei propri impegni istituzionali è corrisposto il rimborso delle spese sostenute nel caso in cui la docenza a Lucca implichi un apposito viaggio e soggiorno);

B. i docenti a contratto, i tutor e le altre figure professionali necessarie allo svolgimento della didattica.

Art. 13 Bilancio di previsione e conto consuntivo

La Fondazione Campus, secondo quanto stabilito dall'art. 3, ha il compito di tenere con ogni diligenza la contabilità dei corsi di laurea e laurea magistrale, sottoponendo all'approvazione del Comitato esecutivo un bilancio di previsione e un conto consuntivo per ogni anno di attività.

I conti dei corsi di studio prevedono, in entrata, le voci distinte corrispondenti ai gettiti di cui all'art. 11 e, in uscita, le voci corrispondenti a ciascuna delle attività effettuate dalle Università e da Fondazione Campus, sia per spesa diretta che per rimborsi degli oneri sostenuti; gli oneri comprendono anche i costi strumentali e di personale.

Le voci corrispondenti a ciascuna delle attività svolte dai predetti soggetti, con esclusione dell'Università di Pisa per quanto attiene ai costi di gestione amministrativa che sono rimborsati forfetariamente, sono accuratamente dettagliate e giustificate in apposita relazione illustrativa (allegata ai conti) che le Università e la Fondazione Campus trasmettono annualmente al Comitato esecutivo.

Art. 14 Approvazione dei bilanci e ripartizione delle risotse

I conti del Corso di studi predisposti dalla Fondazione Campus sono approvati dal Comitato esecutivo. In caso di risultato positivo della gestione, dopo avere provveduto a reintegrare le eventuali perdite sostenute in precedenza, comunque non prima dell'a.a.

2010/2011, dalla Fondazione Campus relativamente alla gestione della presente convenzione, il Comitato esecutivo può decidere di: destinarlo a spese di investimento e di funzionamento per il miglioramento delle attività didattiche del Corso di studio; accantonarlo per utilizzi futuri relativi alla gestione della presente convenzione. In caso di risultato negativo, esso sarà sostenuto dalla Fondazione Campus.

Art. 15 Durata della convenzione

La presente convenzione decorre già dal vigente anno accademico (2010/2011) ed ha durata di due anni accademici. Potrà essere rinnovata per tre anni accademici successivi, previa intesa tra i Soggetti della presente Convenzione. I contraenti si impegnano a consentire in ogni caso il completamento del corso di studi agli studenti regolarmente iscritti.

Art. 16 Spese di bollo e registrazione

Le spese di bollo del presente atto sono a carico delle parti in misura uguale. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 130/86.

Lucca,	29 APR.	2011

Letto, approvato, sottoscritto.

Università di Pisa

Il Rettore

Università degli Studi di Pavia

Il Rettore

Università della Svizzera Italialia

II Presidente

Fondazione Campus Studi del Mediterraneo

Il Presidente

Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca

il Presidente

IL RETTOFIE Prof. Massimo Mario Augello Università CERTE CO